



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO l'art. 5, commi 1, lett. b), e 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che istituisce per le istituzioni universitarie statali il *“fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche”* (cap. 7266), per la realizzazione di investimenti per le università statali in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, da ripartire in relazione alle esigenze di riequilibrio delle disponibilità edilizie;

VISTO l'art. 1, commi 95-98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 con il quale è stato disposto il riparto del predetto fondo tra le Amministrazioni dello Stato per gli anni 2019-2033, tra cui il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, anche per le finalità dell'edilizia universitaria e delle grandi attrezzature scientifiche;

VISTO il d.m. 5 dicembre 2019, (prot. n. 1121) (registrato dalla Corte dei conti il 10 gennaio 2020, n. 70) e in particolare:

- l'art. 1, co. 1: *“le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche (cap. 7266, pg. 2), pari complessivamente a € 400.000.000 per il periodo 2019-2033, sono destinate, nei limiti annuali previsti indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, al cofinanziamento nella misura massima del 50% di programmi d'intervento presentati dalle Istituzioni universitarie statali, relativi a:*
 - a. € 270.000.000, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell'appalto di progettazione e esecuzione dei lavori secondo la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 2020;
 - b. € 70.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare successivamente al 2020 ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 2022;
 - c. € 50.000.000, finalizzati all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 2020;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- d. € 10.000.000, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell'appalto di progettazione e esecuzione dei lavori secondo la vigente normativa sui lavori pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell'edilizia sportiva universitaria da avviare entro il 2020”;
- l'art. 1, co. 2: “qualora l'entità degli interventi di uno o più dei sopraindicati punti non richieda il completo utilizzo delle risorse agli stessi destinate, gli importi eccedenti sono rimodulati in modo proporzionale per il cofinanziamento degli interventi relativi ai restanti punti”;
 - l'art. 2, co. 2: “i programmi devono essere presentati con modalità telematiche nel termine di 60 giorni a decorrere dalla disponibilità della procedura informatica e delle indicazioni operative definite dalla competente Direzione generale entro venti giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti”;
 - l'art. 3, co. 1: “i programmi sono valutati da un'apposita Commissione, composta da 5 componenti”, sulla base dei criteri indicati al co. 2;
 - l'art. 3, co. 3: “il contributo viene assegnato alle Istituzioni universitarie, per ciascun tipo di programma di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a)-d), con riferimento agli interventi contenuti nel programma e ai costi ritenuti ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza degli importi disponibili. A parità di punteggio, è data preminenza al programma dove è maggiore il punteggio relativo alla compartecipazione finanziaria”;
 - l'art. 3, co. 4: “le quattro graduatorie proposte dalla Commissione sono approvate con decreto del Ministro e riportano la quota di cofinanziamento assegnato per ciascun Ateneo”;

VISTO il d.m. 3 marzo 2020 (prot. n. 164), con il quale, fino alla nomina del competente Direttore generale, il Direttore generale della ex Direzione generale per lo studente, l'internazionalizzazione e lo sviluppo della formazione superiore è stato delegato alla firma di tutti gli atti di competenza della Direzione generale per la formazione universitaria l'inclusione ed il diritto allo studio connessi alla attuazione delle procedure di cui al d.m. 5 dicembre 2019 (prot. n. 1121);

VISTA la nota prot. n. 3459 del 12 marzo 2020, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione dei programmi da parte degli Atenei, entro il 12 maggio 2020;

VISTO l'art. 103, co. 1, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37, co. 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il quale prevede che per lo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

VISTA la nota prot. n. 5706 del 4 maggio 2020 con la quale, in relazione a quanto previsto dall'art. 103 del d.l. n. 18 del 2020, come integrato dall'art. 37, co. 1, del d.l. n. 23 del 2020, è stato differito il termine di presentazione dei programmi al:

- 30 giugno 2020, con riferimento ai programmi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e d);
- 15 luglio 2020, con riferimento ai programmi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b);

VISTO il d.m. 17 agosto 2020 (prot. n. 494), con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei programmi presentati dagli Atenei;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che la citata Commissione ha effettuato la valutazione dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. d) del d.m. prot. n. 1121 del 2019;

VISTA la graduatoria proposta dalla Commissione all'esito della valutazione dei sopraindicati programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. d), allegata al verbale n. 3 del 12 novembre 2020;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 1, co. 6, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 3, co. 3 e 4, del d.m. prot. n. 1121/2019, di approvare la graduatoria dei programmi di cui all'art 1, co. 1, lett. d) del medesimo decreto proposta dalla Commissione e di provvedere all'ammissione al finanziamento delle Istituzioni fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che l'attuazione di quanto previsto dai citati art. 103, co. 1, del D.L. 18/ 2020 e art. 37, co. 1, del d.l. 23/2020 ha comportato una modifica nella tempistica per la presentazione dei programmi delle Università rispetto a quanto previsto dal d.m. prot. n. 1121/2019, con conseguenti effetti anche sui tempi per la valutazione dei programmi;

RITENUTO che a seguito della suddetta modifica della tempistica, al fine di assicurare alle Università i tempi necessari per l'avvio dei lavori indicati nel programma ammesso a finanziamento, il termine per l'avvio dei lavori previsto al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, co. 1, lett. d), del d.m. prot. n. 1121/2019 debba intendersi differito per un numero di giorni pari a quelli compresi tra il termine inizialmente previsto per la presentazione dei programmi (12 maggio 2020) e il termine di presentazione successivamente stabilito (30 giugno 2020);

DECRETA

Art. 1

1. In relazione a quanto indicato nelle premesse, all'esito della valutazione dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. d), del d.m. 5 dicembre 2019 (prot. n. 1121), presentati dalle Istituzioni universitarie statali ai sensi dell'art. 3, co. 4, del medesimo decreto, è approvata la seguente graduatoria:

posizione	ateneo	Punteggio	Contributo massimo attribuibile
1	Università degli Studi di TORINO	57,00	797.065
2	Università degli Studi di CAGLIARI	38,02	796.000
3	Università degli Studi di CAMERINO	25,77	1.100.000
TOTALE			2.693.065

2. Tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili ai sensi dell'art. 1, co. 1, del d.m. prot. n. 1121/2019, le Istituzioni universitarie di cui al precedente comma sono ammesse al finanziamento dei programmi presentati, entro il limite degli importi a fianco di ciascuna indicati.



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. Le Istituzioni universitarie ammesse a finanziamento sono tenute alla realizzazione del programma finanziato nei termini indicati dal programma stesso, provvedendo all'avvio dei lavori ivi previsti entro il 19 febbraio 2021.
4. Ai fini della assegnazione ed erogazione dei finanziamenti trova applicazione quanto previsto dall'art. 4 del d.m. prot. n. 1121/2019. In particolare, in caso di impossibilità a realizzare il programma finanziato, anche dovuta al mancato rispetto dei termini per l'avvio del programma in assenza di sopravvenuti e motivati impedimenti oggettivi non imputabili all'Ateneo, o in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4, co. 4, del d.m. prot. n. 1121/2019, accertata in sede di monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi